SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2023/2413, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA (UE) 2018/2001, IL REGOLAMENTO (UE) 2018/ 1999 E LA DIRETTIVA N. 98/70/CE PER QUANTO RIGUARDA LA PROMOZIONE DELL'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA (UE) 2015/652

30 ottobre 2025

INTRODUZIONE

Il **recepimento della Direttiva (UE) 2023/2413** rappresenta un passaggio particolarmente rilevante per **lo sviluppo e la promozione dell'energia da fonti rinnovabili**, aggiornando le disposizioni introdotte in Italia con il d.lgs 199/2021 di recepimento della Direttiva RED II ed allineando gli obiettivi e il panorama normativo nazionale al Fit-for-55 e alle linee generali indicate nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC). Tale passaggio permette inoltre di recepire e tradurre a livello nazionale, nella loro interezza, le disposizioni individuate a livello europeo e già parzialmente introdotte nella normativa italiana.

Ad esempio, le modifiche introdotte in materia di incentivazione (articolo 6) recepiscono elementi già attuati o attesi, risultando di fatto coerenti con quanto previsto nell'ambito del FER X transitorio in materia di energia producibile, nonché in linea con quanto gli operatori si attendono dal prossimo decreto cd. FER X a regime (in particolare con riferimento al principio della "localizzazione efficiente in funzione dei fabbisogni di sistema e dello sviluppo efficiente delle reti", che di fatto introduce i coefficienti locazionali). Anche l'estensione dei criteri di priorità alle zone di accelerazione procede in continuazione con quanto già introdotto con il Testo Unico FER.

In considerazione della rilevanza strategica del provvedimento, **desideriamo sottoporre all'attenzione delle Commissioni alcuni spunti di riflessione che auspichiamo possano contribuire agli approfondimenti in corso**.

OSSERVAZIONI PUNTUALI

- **<u>Inserimento art. 4-bis al d.lgs 8 novembre 2021, n. 199 – Principi in materia di biomassa (art.5)</u>**

Positivo l'inserimento dell'articolo aggiuntivo che riconosce il **ruolo della biomassa legnosa** nel contesto della decarbonizzazione delle industrie italiane e del sistema energetico nazionale. Sarà fondamentale dare chiara e rapida attuazione alle disposizioni, prevedendo **adeguate e durature misure di sostegno al settore**. Nel rispetto del principio dell'utilizzo della biomassa legnosa a cascata, si ritiene inoltre necessario prevedere una **definizione chiara ed inclusiva di "biomassa legnosa"** che permetta anche di sfruttare effettivamente tutta la materia prima disponibile ai fini della produzione energetica (in tal senso, si guarda positivamente alla possibilità di prevedere deroghe motivate alle limitazioni imposte all'uso ai fini energetici).

A tal proposito, si ritiene fondamentale **introdurre la possibilità di applicare la qualifica di sottoprodotti** anche ai **residui derivanti da attività di cura del verde e gestione forestale**, ai **residui derivanti da attività di manutenzione e servizio**, nonché ai **prodotti agricoli o alimentari invenduti in quanto non più destinati al mercato o al consumo umano** al fine di utilizzarli in altri cicli produttivi, come ad esempio, l'impiego energetico. Un simile approccio consentirebbe, infatti, di evitare di trasformare un sottoprodotto in rifiuto con il relativo costo di smaltimento e con aggravio sul mercato dei prezzi della biomassa. Da ultimo, al fine di delineare un

quadro uniforme e consentire una transizione agevole ai nuovi sistemi incentivanti, salvaguardando gli investimenti già effettuati, si ritiene opportuno ottenere maggiori chiarimenti rispetto alla soppressione della concessione di nuove misure di sostegno nonché al rinnovo di misure di sostegno esistenti per impianti destinati esclusivamente alla produzione di energia elettrica.

- **Modifiche all'art.42 del d.lgs 8 novembre 2021, n. 199 - Criteri di sostenibilità (art.17)**

In linea con il contenuto della Direttiva, si prevede **l'abbassamento da 20 MW a 7,5 MW** della soglia limite per la potenza termica nominale totale per impianti che impiegano combustibili solidi da biomassa entro la quale non è richiesta la certificazione di sostenibilità, nonché **l'individuazione di sistemi di certificazione semplificati** per gli impianti di produzione di energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento da biomasse solide con potenza termica nominale totale compresa tra 7,5 e 20 MW (per cui in attesa di tale semplificazioni si prevede, fino al 30 giugno 2027, l'esonero dalla certificazione). Al fine di consentire agli operatori di operare in quadro sicuro e coerente, è fondamentale **provvedere in tempi rapidi all'effettiva attuazione ed operatività del sistema nazionale di certificazione della sostenibilità** (come già previsto dal Decreto MASE 7 agosto 2024).

- **Modifiche all'art. 43 del d.lgs 8 novembre 2021, n. 199 – Verifica conformità criteri di sostenibilità (art.19)**

Positiva la previsione per cui **i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa**, certificati secondo il sistema nazionale della certificazione di sostenibilità, abbiano **un fattore emissivo pari a zero nell'ambito del sistema ETS 1 e 2** (come chiarito in precedenza dalla Commissione Europea), nonché la validità a tali fini di ulteriori sistemi nazionali della certificazione di sostenibilità di altri Stati membri, per i quali è in vigore un accordo di mutuo riconoscimento tra i relativi sistemi.

- **Modifiche all'art. 46 del d.lgs 8 novembre 2021, n. 199 – Garanzie d'Origine (art.22)**

Relativamente agli impianti di produzione di biometano incentivati tramite meccanismi che prevedono il ritiro da parte del GSE, l'articolo stabilisce che le GO siano emesse e trasferite gratuitamente al GSE. Queste GO vengono quindi considerate nella disponibilità del Gestore, che le assegna attraverso **procedure concorrenziali**, **contestualmente alla vendita del biometano**. L'introduzione di tale disposizione renderebbe quindi necessarie alcune riflessioni relativamente a potenziali criticità di mercato. A differenza di quanto attualmente previsto dal DM 2022, per cui il GSE si avvale di società di vendita di gas naturale qualificate per la cessione del biometano ritirato al mercato, in questo caso il biometano verrebbe messo direttamente all'asta dal Gestore insieme alle GO. Nel contesto delineato, si ritiene essenziale dettagliare maggiormente il meccanismo e le caratteristiche della procedura d'asta, al fine di valutarne le implicazioni per l'attuale sistema di incentivazione e sostegno allo sviluppo del biometano, nonché tenendo in considerazione la necessità di continuare a valorizzare adeguatamente il ruolo strategico svolto finora dagli operatori già attivi nell'attuale catena del valore.

Nel complesso, si sottolinea inoltre come il **sistema delle Garanzie di Origine in Italia sia oggi ancora in una fase embrionale** e sia necessario **chiarire il ruolo di tale strumento** soprattutto per quanto riguarda il suo riconoscimento nel sistema ETS (ad oggi solo il certificato di sostenibilità, PoS, ha validità per la compensazione delle emissioni in ambito ETS). Da ultimo, per quanto riguarda le altre novità introdotte dall'articolo, si accoglie positivamente la previsione di procedure semplificate per la produzione di energia da impianti di potenza inferiore a 50 kW e da impianti inseriti all'interno di **configurazioni di comunità di energia rinnovabile**, favorendone così la partecipazione al sistema.

- **<u>Inserimento dell'art. 47-bis al d.lgs 8 novembre 2021, n. 199 – Banca Dati dell'Unione (art.25)</u>**

In linea con quanto già previsto dall'articolo 41 del d.lgs 199/2021, si ritiene necessario che la previsione della creazione di una banca dati venga attuata in tempi ragionevoli, al fine di dar seguito ad un processo che gli operatori attendono da diverso tempo. Nell'attuazione si ritiene poi fondamentale chiarire:

- come i certificati di sostenibilità (PoS) interagiscano nella banca dati, in particolare indicando ove esse siano utilizzabili a fini ETS;
- se le GO italiane siano utilizzabili ai fini ETS senza le PoS, come indicato nel DM GO n. 224 del 7 luglio 2023.

Inoltre, ai fini della corretta preservazione del tracciamento della sostenibilità lungo la catena del biometano gassoso, **è indispensabile che le certificazioni seguano pedissequamente il percorso della molecola per assicurare la movimentazione fisica della sostenibilità**. A questo proposito, pare opportuno evitare che si sviluppino modelli commerciali non ottemperanti al principio della catena di custodia (cd. *paper trader)* e si ritiene quindi utile valutare la possibilità di abilitare l'accesso alle attività di compravendita nelle fasi midstream della catena (entry/exit della rete) ai soli operatori economici che dispongano del contratto di trasporto. Questa misura sarebbe finalizzata a **garantire il rispetto della catena di custodia a garanzia dei consumatori finali soggetti ad obblighi**, escludendo il rischio di *double counting* del titolo di sostenibilità.

- **<u>Ruolo degli RFNBO nell'industria e nei trasporti</u>**

Conformemente a quanto stabilito dalla Direttiva, si ritiene opportuno introdurre disposizione volte a sostenere concretamente la filiera dei green gas innovativi e a contribuire alla decarbonizzazione di settori industriali a forte consumo energetico (in linea con gli elementi su cui si sta concentrando la discussione istituzionale), in particolare relativamente ai seguenti settori:

- **Contributo nell'industria** – Si condivide la possibilità di **individuare opportuni meccanismi di sostegno** atti a raggiungere gli obiettivi relativi all'utilizzo degli RFNBO nell'industria, anche attraverso specifici regimi di supporto e attraverso l'individuazione di adeguate risorse da destinare al settore, fondamentali per lo sviluppo della filiera, ancora in una fase altamente innovativa e ad alta intensità di capitale.
- **Contributo nei trasporti** – Si ritiene fondamentale richiamare l'attenzione al fatto che un recepimento disomogeneo delle disposizioni previste dalla RED III tra gli Stati Membri della stessa area geografica possa causare effetti distorsivi nella concorrenza, avvantaggiando gli operatori del comparto del bunkeraggio di un Paese piuttosto che di un altro, essendo il bunkeraggio un mercato internazionale. Al fine di garantire la competitività del comparto italiano, sarebbe auspicabile ridurre, ove possibile, il coinvolgimento del settore del traporto marittimo nell'ambito del calcolo degli obblighi di immissione in consumo di biocarburanti.